



COMUNE DI VARISELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20

OGGETTO:

TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE AGGIORNATE PER L'ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei addì ventidue del mese di luglio alle ore diciannove e minuti quattordici nella sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica STRAORDINARIA di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
COLOMBATTO MARIAROSA - Sindaco	Sì
ARACRI PASQUALE - Vice Sindaco	Sì
BODOIRA MARCO - Assessore	Sì
VALLO' TIZIANA - Consigliere	Sì
FORNASIERI MAURO - Consigliere	Sì
GRAMAGLIA DAVIDE - Consigliere	Sì
FERRANTE VINCENZO PIETRO PAOLO - Consigliere	Giust.
COLOMBATTO WILMA - Consigliere	Sì
VAGLIO ROBERTO - Consigliere	Sì
COLOMBATTO GIORGIO - Consigliere	Sì
BALLAURI ALESSANDRO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale BERTINO dr. Luca Francesco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor COLOMBATTO MARIAROSA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE AGGIORNATE PER L'ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata al presente;

Illustrano il presente punto il Segretario e il Sindaco;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, di cui in allegato:

- quanto alla regolarità tecnica, Servizio SERVIZIO TRIBUTI: FAVOREVOLE
- quanto alla regolarità contabile, Servizio Finanziario: FAVOREVOLE

Con voto unanime espresso in forma palese;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione, di cui in allegato, avente ad oggetto:

“TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE AGGIORNATE PER L'ANNO 2026.”

Successivamente, stante l'urgenza di procedere, con separata ed unanime votazione

D E L I B E R A

Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile.

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE AGGIORNATE PER L'ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « *chi inquina paga*»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1, comma 702, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: «5. *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.*»

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Varisella è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Considerato che il Consorzio CISA, quale Ente Territorialmente Competenze per il presente Ente, ha trasmesso il 25.03.2025, comunicazione acclarata al prot. n. 1298 il medesimo giorno, la scheda

del PEF gestione rifiuti dell'anno 2025 approvato nella seduta del consiglio di amministrazione del consorzio e oggetto di trasmissione all'Agenzia ARERA, così come previsto dalla delibera n. 443/2019/R/RIF del 31.10.2019 e s.m.i.;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti predisposto dall'ufficio tributi sulla base del piano elaborato dal Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente –Ente territorialmente competente;

Tenuto conto che il piano finanziario 2026 è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, dalla Relazione di accompagnamento redatta dal Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente

Vista la nuova deliberazione Arera, numero 4/DRIF/2021 del 4/11/2021, con la quale ARERA ha definito l'aggiornamento del metodo di predisposizione dei piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani valido per gli anni dal 2022 al 2025, denominato Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2.

Vista inoltre la deliberazione Arera n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 con la quale ha redatto un testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono.

Dato atto che l'Autorità, all'articolo 8.5 del MTR-2, prevede la revisione infra periodo del PEF 2022-2025 già comunicato solo "al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano", tramite procedura partecipata dal gestore e presentazione di motivata istanza di revisione;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 19 in data odierna avente ad oggetto "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti in modalità puntuale - TARIP – (tariffa puntuale)";

Richiamato l'art. 4 del predetto Regolamento – Determinazione della tariffa;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- L'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- L'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Vista la Deliberazione di ARERA n. 52/2020/rif del 03.03.2020, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Vista la nota operativa di ARERA del 15/03/2021;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, Allegato “A” alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che il Piano Finanziario anno 2026 rientra nei parametri delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”*;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell’Allegato A succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macro categorie di utenze;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’Allegato B della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Visto l’art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: *«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all’art. 15 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo anche a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Considerato che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato,

- hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali.;
 - a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
 - a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
 - a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
 - l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
 - l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono

state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

TARI	1° Acconto	30 settembre 2026
	2° Acconto	30 novembre 2026
	Saldo	31 marzo 2027

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del Piano Finanziario 2026 e documenti ad esso allegati, riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione;
3. Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARIP) relative all'anno 2026 di cui all'Allegato B della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
5. di dare atto che alle tariffe TARIP deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
6. di dare atto che anche per l'anno 2026 trovano applicazione le agevolazioni tariffarie previsti dagli artt. 17 e 18 del Regolamento TARIP, e che tali riduzioni/agevolazioni ed esenzioni dovranno trovare copertura finanziaria all'interno del bilancio comunale con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
7. Di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. tre rate:

TARI	1° Acconto	30 settembre 2026
	2° Acconto	30 novembre 2026
	Saldo	31 marzo 2027

Di stabilire altresì che l'intero importo del tributo TARI dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata nel mese di novembre;

8. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

9. Di stabilire che in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma Qualora 15 ter del 201/2011 convertito in Legge 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis del D.L. 34/19 convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2026, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2025 in acconto e delle tariffe 2026 a congruaglio;
10. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Letto, confermato e in data 25/08/2026 sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
COLOMBATTO MARIAROSA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
BERTINO dr. Luca Francesco

=====

=====

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Varisella, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====